


## Deliberazione di Giunta Comunale

6039	11/12/2008	123	PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO REG. N. <u>275</u> DAL 18/12/2008 AL 01/01/2009 SOLO MESSO COMUNALE	COMUNE DI SORDIO  Codice Ente 11103
Prot.	Data	N.		

OGGETTO:

MODIFICA ALL'ART. 28 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI RECANTE I CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI CONSULENZE ESTERNE.

Copia

L'anno duemilaotto addì undici del mese di Dicembre alle ore 16.30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano :

COGNOME E NOME	PRESENTE
----------------	----------

Di Luca Giuseppe	Sindaco	NO
IESCE Salvatore	Assessore	SI
BONETTI Gabriele	Assessore	SI
FERRARI Mario	Assessore	SI
STROPPIA Giuseppe Guido	Assessore	NO

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Andreassi Giovanni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BONETTI Gabriele** nella sua qualità di Vice Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli atti:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 20.02.2001 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e degli strumenti operativi di seguito elencati: struttura organizzativa, catalogo delle attività, dotazione organica, quadro di assegnazione dell'organico del personale;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 07.07.2008 avente ad oggetto: Modifica al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il quale prescrive che l'affidamento a terzi di incarichi di ricerca, di studio o di consulenze, può essere consentito solo nei casi in cui il fabbisogno della specifica prestazione sia stata inserita in un programma approvato dal consiglio comunale o provinciale nell'esercizio della propria potestà pianificatoria;

considerato che per l'anno 2008 tale programma è stato approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 23 Maggio 2008;

considerato che il comma 56 dell'art. 3 della medesima legge 244 del 2007 demanda al regolamento degli uffici e dei servizi la codificazione dei limiti, criteri e modalità, con i quali vanno affidati gli incarichi di collaborazione esterna, stabilendo soprattutto i tetti di spesa inalicabili per ogni esercizio finanziari;

considerato che in base all'art. 48<sup>3</sup> del T.u. enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la potestà regolamentare in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi è riservata alla Giunta comunale o provinciale nel rispetto dei criteri generali stabiliti in sede consiliare;

vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 263 del 2008, la quale, nell'inquadrare le prestazioni di consulenza sotto gli schemi contrattuali della *locatio operis*, esclude che i consulenti delle pubbliche amministrazioni vadano selezionati applicando le disposizioni dettate nel *codice dei contratti pubblici* per disciplinare gli appalti di servizi (d.lgs 163 del 2006);

visto il parere della Corte dei conti, sez. reg. controllo per il Piemonte, n. 3/2008 (rel. G.M. Mezapesa) ove si afferma che:

a) ai sensi del comma 173 dell'art. 1 della legge 266 del 2005 vanno trasmessi alla Corte dei conti gli atti relativi all'affidamento degli incarichi esterni superiori all'importo di cinquemila euro, compresi quelli conferiti per la redazione di uno specifico prodotto, come un piano regolatore o un singolo progetto,

b) gli incarichi di progettazione di opere pubbliche e prestazioni connesse sono disciplinati dall'art. 90 del *codice dei contratti pubblici* e possono essere conferiti a liberi professionisti solo in caso di carenza di personale interno abilitato, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, ovvero in caso di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale,

c) la disciplina di cui all'art. 90 del *codice dei contratti pubblici* non esclude, in toto, l'applicazione della disciplina generale in materia di consulenze della p.a.,

ma condividendone la finalità primaria di pervenire ad un contenimento della spesa pubblica, ne specifica i contenuti;

vista la delibera di principi n. 37 del 4 marzo 2008 adottata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Lombardia, su proposta del Presidente, dottor Nicola Mastropasqua, nella quale si ribadisce che gli incarichi soggetti alla pianificazione in oggetto si configurano come contratti di prestazione d'opera ex artt. 2222-2238 riconducibile al modello della *locatio operis*, rispetto alla quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore;

considerato che la normativa riguardante le consulenze esterne delle Amministrazioni pubbliche è stata riformata dall'art. 46 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

vista la lettera 8520 del 14 novembre 2008, diramata dal Presidente della sezione controllo per la Lombardia della Corte dei conti, Nicola Mastropasqua, la quale, nel richiamare l'attenzione della Amministrazione alla deliberazione del 5 novembre 2008, invita le stesse a recepire nei propri atti regolamentari i più stringenti vincoli del decreto legge 112 del 2008 al conferimento di incarichi di collaborazioni esterne;

ritenuto di procedere alla modifica dell'art. 28 "Incarichi professionali esterni" del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.C. n. 15 del 20.02.2001 per come modificato con decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,

vista la legge 7 agosto 1990 n. 241,  
vista la legge 5 giugno 2003 n. 131,  
visti gli artt. 2222 ss. cod. civ.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000;

## DELIBERA

1) di modificare l'art. 28 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C. n. 15 del 20.02.2001 per come modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 07.07.2008, con le nuove disposizioni di cui al testo allegato che formano parte integrante e sostanziale del presenta atto;

2) di trasmettere una copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, sita in via Marina 5 a Milano a mezzo posta elettronica;

3) di ordinare la pubblicazione sul sito *web* dell'Amministrazione degli incarichi di consulenza conferiti con i relativi compensi, come previsto dall'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

4) manda agli uffici comunali per ogni altro adempimento.

**Comma 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione**

- Il presente articolo disciplina il conferimento di incarichi individuali ad esperti esterni – d'ora in avanti "incarichi" – secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni, e così come modificato da Legge 244/2007 art 3 commi 76 e 55;
- Gli incarichi possono essere conferiti tramite:
  - a) contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  - b) contratti di lavoro autonomo occasionale;
  - c) contratti di lavoro autonomo professionale;
- Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi;
- Il presente Regolamento non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione né agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori. Non si applica nemmeno ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'Ente.
- Gli incarichi di collaborazione esterna vengono conferiti dal Comune di Sordio nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, proporzionalità ed adeguatezza dei compensi, professionalità, per il perseguimento di obiettivi cui non possa farsi fronte attraverso la valorizzazione del personale dipendente;
- La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili di Servizio, che possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Piano Esecutivo di Gestione;
- Il limite di spesa totale per l'anno 2008 è calcolato nella misura dell'1% della spesa di personale iscritta in Bilancio e definita secondo l'art. 1 comma 198 della Legge 296/2006

**Comma 2 – Presupposti per il conferimento degli incarichi.**

- Per esigenze cui non è possibile far fronte col personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) l'oggetto delle prestazioni deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione nonché a obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - b) è necessario avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e non strutturale ed altamente qualificata;

- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
- Gli obiettivi e i progetti di cui alla lettera a) sono di regola individuati annualmente in sede di predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica, fatta salva la facoltà della Giunta di formulare, in corso d'anno, indirizzi specifici per l'attivazione delle collaborazioni di cui al presente articolo;
- L'atto per il conferimento degli incarichi deve far riferimento ai presupposti indicati dalla Circolare 5 del 21/12/2006 Ministero Funzione Pubblica e a quelli indicati dal presente articolo;

### Comma 3 – Procedura per il conferimento degli incarichi:

- Il Responsabile procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire l'incarico valutando in termini comparativi gli elementi curriculari e, ove ritenuto opportuno, gli elementi desunti da un colloquio con l'aspirante collaboratore, le proposte operative e le proposte economiche, secondo il metodo dell'offerta economicamente vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:
  - abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
  - caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta;
  - precedenti esperienze documentate relative a progetti e attività di contenuto analogo a quello richiesto dall'amministrazione;
  - proposta economica;
 A tal fine il Responsabile del Servizio interessato provvede alla predisposizione di apposito avviso, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito Internet dell'Amministrazione per almeno dieci giorni consecutivi, nei quali sono indicati:
  - il progetto e le attività richieste, il luogo della prestazione;
  - il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate del curriculum e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
  - i criteri di valutazione delle domande;
  - le modalità di realizzazione dell'incarico;
  - il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico e la durata del contratto;

- Il responsabile del procedimento ha facoltà di indicare, nell'avviso, il limite massimo di spesa che l'Amministrazione potrà sopportare per la remunerazione della prestazione professionale.
- Nella valutazione dei *curricula* e delle candidature presentate da coloro che esercitano professioni regolamentate dalla legge in albi (avvocati, architetti, geologi, ecc. ecc.) l'individuazione del candidato prescelto non può tener conto esclusivamente di un compenso concordato al massimo rispetto agli onori applicati dalla generalità dei professionisti. In ogni caso l'assegnazione dell'incarico non può prescindere dalla particolare e comprovata specializzazione del candidato, anche universitaria.

### Comma 4 – Conferimento degli incarichi senza esperimento della procedura comparativa

- Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, il Responsabile può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento della procedura di selezione quando ricorrono i seguenti casi:
  - quando sia andata deserta la selezione di cui al precedente comma 3;

- b) in casi di particolare urgenza, tali da non rendere possibile l'esperienza dell'esperimento della procedura comparativa di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- e) per incarichi con spesa inferiore a € 20.000,00 (IVA esclusa);
- f) quando la proposta abbia ad oggetto un rinnovo di incarico per le medesime attività previste nel contratto originario;
- g) quando sia necessario salvaguardare esigenze di continuità della prestazione per il rapporto interpersonale instauratosi tra il professionista e gli utenti (minori, anziani..)

### Comma 5 – Contratto di incarico.

- Responsabile formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione, in forma scritta, di apposito contratto, contenente i seguenti elementi essenziali:
  - a) l'oggetto della prestazione;
  - b) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
  - c) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
  - d) la durata della collaborazione;
  - e) il compenso;
- Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta. Il compenso per le Co.Co.Co. deve essere congruo in rapporto al costo del personale dipendente inquadrato in posizione similare;
- Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattizione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico;
- La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di orario di lavoro né l'inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto.

### Comma 6 - Modalità di svolgimento dell'incarico

- L'incarico è svolto dal collaboratore senza vincolo di subordinazione e non comporta l'inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell'ente. L'incarico è svolto con autonomia nella determinazione dei tempi e delle modalità per il suo adempimento, salvi il necessario coordinamento con gli uffici o le esigenze connesse alla particolare natura dell'attività esercitata.
- Entrambe le parti, durante l'esecuzione del contratto, devono comportarsi secondo correttezza e buona fede.
- Il comune, in particolare, è tenuto a mettere a disposizione del collaboratore tutti i dati e le notizie utili al corretto svolgimento della prestazione.
- Il prestatore non può farsi sostituire parzialmente o temporaneamente nell'espletamento dell'incarico, mentre può avvalersi di propri collaboratori nello svolgimento di attività preparatorie o aventi rilevanza meramente interna, delle quali rimane comunque esclusivo responsabile.

In nessun caso al collaboratore potranno essere conferiti poteri di rappresentanza dell'ente verso l'esterno, riservati unicamente al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato. E' ammessa, qualora prevista dal contratto, la relazione diretta dell'incaricato con cittadini ed utenti.

L'incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico, e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità.

### Comma 7 - Sospensione, proroga o integrazione dell'incarico

- La durata dell'incarico di collaborazione è specificata nel contratto;
- In caso di collaborazione occasionale è indicato il termine massimo entro il quale l'incaricato deve svolgere la propria prestazione; nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa è indicata la scadenza della collaborazione;
- Per esigenze sopravvenute o per ragioni eccezionali, entrambe attestate dal responsabile competente, la durata del contratto può essere prorogata fino al raggiungimento dell'obiettivo;
- Qualora risulti necessario, il contratto può essere integrato aggiungendo alla prestazione principale altre attività secondarie correlate e strumentali;
- Per gravi motivi e su richiesta dell'incaricato o dell'amministrazione il contratto può essere sospeso per una durata massima pari a quella dell'incarico stesso, qualora la sospensione non pregiudichi il raggiungimento dell'obiettivo da parte dell'amministrazione.

### Comma 8 - Verifica dell'esecuzione della prestazione.

- Il Responsabile verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti. Il collaboratore è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti;
- Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, il Responsabile può richiedere al collaboratore di integrare i risultati entro un termine stabilito, in relazione alle caratteristiche della prestazione, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento;
- Il contratto di collaborazione può essere risolto per inadempimento previa contestazione formale della controparte ed assegnazione di un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento, salvo il risarcimento di eventuali e maggiori danni. Nel contratto potranno essere previste penali in relazione all'omesso o ritardato svolgimento delle attività richieste o degli obblighi assunti. E' ammesso il recesso unilaterale solo se previsto dal contratto, nel rispetto degli eventuali termini di preavviso stabiliti.

### Comma 9 - Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi.

- L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione almeno semestrale di elenchi degli esperti cui si è avvalsa ai sensi della L. 662/1996 art. 1 comma 127; Gli elenchi, messi a disposizione sul sito internet del Comune, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso. Ai sensi dell'art. 1 comma 173 L. 266/2005 gli incarichi che superino i € 5000,00 di spesa devono essere trasmessi alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. Ai sensi dell'art. 3 comma 57

Legge 244/2007 si trasmette l'estratto del regolamento relativo agli incarichi alla  
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.



Comune di Sordio  
Provincia di Lodi

Vista la proposta di deliberazione avente per **OGGETTO:**

**"MODIFICA ALL'ART. 28 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI  
E DEI SERVIZI RECANTE I CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI CONSULENZE  
ESTERNE."**

§§§§§§§§§§§§§§

**Al sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000**

**SI ESPRIME  
PARERE FAVOREVOLE**

- In ordine alla Regolarità Tecnica  
per quanto di competenza  
Sordio Il, 11/12/2008

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott. Andreaassi Giovanni

- In ordine alla Regolarità Contabile  
per quanto di competenza  
Sordio Il, 11/12/2008

**Il Responsabile del Servizio**  
f.to Dott.ssa Figini Simona

